

# Il riconoscimento qualifiche apre la strada al nuovo contratto

**Il Coni è impegnato a individuare i vari profili del lavoratore**

PAGINA A CURA DI  
**Guido Martinelli**

■ Tra le problematiche di attualità che riguardano il mondo dell'associazionismo, con particolare riferimento al settore sportivo dilettantistico, c'è sicuramente quella conseguente all'inquadramento lavorativo di chi collabora con i sodalizi. A questo riguardo è necessario ricordare, in via preliminare, che lo scorso 22 dicembre è stato sottoscritto il nuovo contratto collettivo nazionale per i dipendenti del mondo sportivo. Le sigle che hanno partecipato alla sottoscrizione sono state la Confederazione italiana dello sport-concommercio imprese per l'Italia, la Slc-Cgil, la Fisascat-Cisl e la Uilcom-Uil. Il nuovo contratto collettivo si applica ai «rapporti di lavoro a tempo indeterminato e, per quanto compatibile con le disposizioni di legge, i rapporti di lavoro a tempo determinato, tra le imprese e gli enti, anche di carattere associativo, che abbiano come finalità la gestione di atleti e/o l'utilizzo di un impianto o di aree destinate allo svolgimento della pratica sportiva, del fitness e del benessere ed il relativo personale dipendente» e che siano posti fuori dal campo di applicazione «della disciplina dei rapporti tra società sportive e sportivi professionisti regolati in modo specifico dalla legge 91/1981».

## Qualifiche professionali

Attenzione particolare è stata data alle qualifiche professionali di natura strettamente sportiva, dando così risposte contrattuali a un tema sempre più bisognoso di definizioni e de-

claratorie coerenti e pienamente aderenti alle regole che sono alla base della normativa nazionale europea ed internazionale in materia. A completare il quadro del cosiddetto «lavoro buono», ossia di quello che offre le tutele previste dall'articolo 38 della Costituzione, vanno analizzati i contenuti del Dlgs 15/2016. Si tratta della disposizione che recepisce, all'interno del nostro ordinamento la direttiva 2013/55/UE (che ha modificato la direttiva 2005/36/CE), in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali e che ha un effetto impattante anche sul mondo dello sport. Infatti l'articolo 5, andando a modificare il medesimo articolo del Dlgs 206/2007, nell'individuare le autorità competenti al riconoscimento delle qualifiche professionali per l'esercizio della libera prestazione di servizi, attribuisce al Comitato olimpico nazionale italiano la competenza per il riconoscimento delle «professioni di maestro di scherma, allenatore, preparatore atletico, direttore tecnico sportivo, dirigente sportivo e ufficiale di gara» ed al ministero delle Infrastrutture la competenza per quella di «assistente bagnante».

## Riforma legge 91/81

La situazione descritta costringerà, con ogni probabilità, il Coni a incentivare una riforma della legge 91/81 sul professionismo sportivo (che oggi trova applicazione solo in quattro discipline: calcio, pallacanestro, golf e ciclismo) per potervi ricomprendere, all'interno, anche le categorie soggettive individuate dal legislatore come «professioni» dello sport, ad oggi assenti.

Questa breve disamina sugli aspetti normativi della disciplina del lavoro applicata allo sport dilettantistico non può che chiudersi con un riferimento alle disposizioni del Dlgs 81/2015. Nello specifico, si segnala la deroga prevista dalla lett. d) del secondo comma dell'articolo 2 del Dlgs 81/2015, secondo la quale non si applicano le norme sul lavoro subordinato (in caso di prestazioni etero or-

ganizzate dal committente con riferimento ai tempi e ai luoghi di svolgimento della prestazione) alle collaborazioni sportive rese in conformità alle finalità istituzionali in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche. Questa previsione, per la verità, lasciava l'ombra di un dubbio sulle collaborazioni poste in essere in favore del Coni e delle federazioni.

## Il chiarimento del Lavoro

A tale riguardo, il ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, in risposta all'interpello 6/2016 del 27 gennaio 2016, ha però chiarito che il legislatore aveva «l'obiettivo di favorire lo svolgimento di tutte le attività sportive dilettantistiche» intendendo, quindi, ricomprendere il Coni, le federazioni e gli enti di promozione sportiva, in considerazione «della valenza delle funzioni sociali dagli stessi svolte connesse al benessere psicofisico della persona».

Pertanto, «in forza di una lettura in chiave sistematica delle norme sopra riportate, nonché in ragione delle motivazioni che hanno indotto il legislatore del tempo a riconoscere tale regime agevolato, si ritiene che nell'ambito di applicazione dell'articolo 2 comma 2 lettera d) Dlgs 81/2015 debbano essere ricomprese non solo le collaborazioni coordinate e continuative rese in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche ma anche quelle rese in favore del Coni, delle federazioni sportive, delle discipline associate e degli enti di promozione sportiva». Tale problematica è stata confermata da un altro intervento ministeriale (circolare 3/2016) che ha ritenuto che «anche rispetto a tali collaborazioni rimane astrattamente ipotizzabile la qualificazione del rapporto in termini di subordinazione, laddove tuttavia non sarà sufficiente verificare una etero-organizzazione del lavoro ma una vera e propria etero-direzione ai sensi dell'articolo 2094 Cc».

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Tiratura: n.d.

Diffusione: n.d.

Lettori: n.d.

Settimanale - Ed. nazionale

## In sintesi

### 01 | NUOVO CONTRATTO

Lo scorso 22 dicembre è stato sottoscritto il nuovo contratto collettivo nazionale per i dipendenti del mondo sportivo. Il nuovo contratto si applica ai rapporti di lavoro a tempo indeterminato e ai rapporti di lavoro a tempo determinato, tra le imprese e gli enti, anche di carattere associativo, che abbiano come finalità la gestione di atleti e/o l'utilizzo di un impianto o di aree destinate allo svolgimento della pratica sportiva, del fitness e del benessere ed il relativo personale dipendente

### 02 | QUALIFICHE PROFESSIONALI

Attenzione particolare è stata data alle qualifiche professionali di natura

strettamente sportiva, dando così risposte contrattuali a un tema sempre più bisognoso di definizioni e declaratorie coerenti e pienamente aderenti alle regole che sono alla base della normativa nazionale europea ed internazionale in materia

### 03 | RIORDINO NORMATIVO

Lo scenario attuale indurrà il Coni a incentivare una riforma della legge sul professionismo sportivo (che oggi trova applicazione solo in quattro discipline: calcio, pallacanestro, golf e ciclismo) per potervi ricomprendere, all'interno, anche le categorie soggettive individuate dal legislatore come «professioni» dello sport, ad oggi assenti